

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - Circolare del M.I.C.A. n. 3294/C del 30 settembre 1992: Iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.**

E' stato posto il quesito se la caducazione per illegittimita' costituzionale dell' art. 16 del regolamento di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, prodotta dalla sentenza n. 391/91 della Corte costituzionale, faccia rivivere la statuizione precedente, recata dall'art. 1, comma 4, del d.m. 21.02.1990, n. 300, concernente la "prorogatio" delle commissioni di esame per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ovvero se permanga l'effetto abrogativo con la conseguente situazione di carenza istituzionale e di blocco di fatto della gestione del ruolo stesso fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Il problema puo' identificarsi, sotto diverso profilo, con l'individuazione del momento in cui gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' aggrediscono la validita' della norma, considerando l'intero periodo della sua apparente vigenza.

In proposito, si ritiene questa Amministrazione, sulla base degli indirizzi della prevalente dottrina e giurisprudenza, che, nel caso di specie, il venir meno della nuova disciplina debba necessariamente travolgere anche i suoi effetti abrogativi e faccia quindi risorgere la disposizione invalidata.

Infatti, la norma dichiarata incostituzionale deve essere intesa come viziata "ab origine" e, pertanto, sin d'allora e' mancata la costituzione di una commissione d'esame di idoneita' secondo la legge 39/89. Di conseguenza la proroga di cui al citato D.M. n. 300/90, limitata alla data di emissione del regolamento ex art. 11 della richiamata legge n. 39 nel presupposto che tale regolamento avrebbe contenuto una normativa sulle modalita' di esame, va considerata come ancora operante, non essendosi realizzato sin dall'origine il presupposto a causa della sentenza della Corte Costituzionale. La "prorogatio" cessera' quando saranno emanate le nuove disposizioni sulle modalita' di esame.

Ne discende che, nelle more di queste ultime, l'accertamento dell'attitudine e della capacita' professionale degli aspiranti mediatori puo' continuare ad essere assicurato dagli organi collegiali previsti dal regime transitorio di cui all'art. 1 D.M. 300/91, i quali seguiranno pertanto ad operare nella pienezza delle loro funzioni.